

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

CODICE ENTE 10993

N. 50 DATA: 11.05.2010

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Referendum Comunali artt. 29/33 dello Statuto Comunale.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladieci addì undici del mese di maggio alle ore 20.30 convocato nei termini prescritti, si è riunito nella sala delle adunanze in sessione straordinaria, di prima convocazione, il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare l'oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata data partecipazione al Sig. Prefetto della Provincia.

All'appello risultano:

1	MARONE LEONARDO - SINDACO	p	12	CRUCITTI SALVATORE	P
2	PIROLA ALBERTO	P	13	LAZZARI GIORGIO FERRUCCIO	P
3	ELIA LEONARDO	P	14	MUSCIA GIUSEPPE	P
4	BIANCHI MARIA GRAZIA	A	15	MIRAGLIA RAINERI	P
5	BUVOLI ALBINO	A.G.	16	MARONE MARIO ROSARIO	P
6	ABATE PRIMAVERA	P	17	RESCIGNO MICHELE	A.G.
7	FUMAGALLI SANDRO GEROLAMO	P	18	MORO MAURIZIO	P
8	SOLEO VINCENZO	P	19	ANDREANI GIORGIO	P
9	CASSANO ROSA	P	20	ZOPPE' ERMINIA VITTORIA	P
10	GRACI GIOSUE'	P	21	BANFI DOMENICO GIUSEPPE	P
11	DE ANGELIS GIOVANNI	P			
				Totale presenti:	18
				Totale assenti:	3

BARLETTA DANIELE DAVIDE	P	ALBERTI CLARA	P
DIFEIO VINCENZO	A.G.		

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Mario Giammarrusti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Alberto Pirola – Presidente del Consiglio - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione consiliare n. 50 del 11.5.2010

Approvazione nuovo Regolamento Referendum Comunali artt. 29/33 dello Statuto Comunale.

Si allontanano i consiglieri Zoppè, Crucitti, Lazzari e De Angelis, consiglieri presenti n. 14.

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione e successivamente degli emendamenti pervenuti in data 10 maggio 2010 presentati dai consiglieri Moro, Fumagalli e Banfi registrati al protocollo del Comune al n. 13214 (all. 1) e dall'emendamento presentato dal consigliere De Angelis registrato al protocollo del Comune al n. 13441 (all. 2).

Successivamente dà lettura del verbale della seduta del 5.5.2010 (all. 3).

Nel corso della discussione degli emendamenti all'unanimità i consiglieri presenti decidono di approvare:

Emendamento n. 3 nella definitiva formulazione dell'art. 6 così come di seguito:

ART. 6

1. E' istituita la Commissione per il Referendum, la quale viene nominata dal Consiglio Comunale entro due mesi dalla data della seduta di insediamento e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che l' ha nominata.

Essa è composta dal Difensore Civico Comunale con le funzioni di Presidente (dal Direttore del Servizio Elettorale del Comune a far data dalla decadenza del Difensore Civico), e da due soggetti esterni all'Ente, nominati dal Consiglio Comunale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza e da n. 2 supplenti nominati con gli stessi criteri. Le candidature, da inviare al Presidente del Consiglio Comunale, sono presentate dai Capigruppo di Maggioranza e Minoranza.

I componenti esterni devono essere esperti in materie giuridiche, magistrati, professori universitari di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno dieci anni di esercizio.

Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Comunale con le funzioni di collaborare ed assistere la Commissione ed assicurare la regolarità delle operazioni ed altresì il rispetto del presente Regolamento.

Alle sedute assiste un componente del Servizio Elettorale con le funzioni di Segretario verbalizzante.

2. Per la validità delle sedute, la Commissione deve riunirsi con la presenza di tutti i soggetti indicati al precedente comma e le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

3. Ai componenti interni ed esterni all'Ente non è attribuita alcuna indennità.

4. La Commissione per il Referendum, su istanza del Comitato Promotore, si pronuncia con un giudizio preventivo di ammissibilità della richiesta di Referendum, prima dell'inizio della raccolta delle firme e sentito il rappresentante del Comitato Promotore.

Tale giudizio preventivo ha come scopo la verifica dell'ammissibilità del Referendum in rapporto alle condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

5. La Commissione per il Referendum decide inoltre sulla regolarità, ricevibilità e ammissibilità della proposta referendaria a seguito della presentazione delle firme secondo quanto disposto dal successivo art. 8, comma 4.

Emendamento n. 5 nella definitiva formulazione dell'art. 8 comma 6 così come di seguito:

ART. 8

".....6. Entro cinque giorni dal deposito, il Servizio Elettorale provvede a completare i moduli contenenti le sottoscrizioni con il numero di iscrizione nelle liste elettorali e con la certificazione elettorale da apporre in calce e il Dirigente (Direttore di Settore) e/o, in caso di assenza o impedimento, il Responsabile del Servizio Elettorale, verifica ed attesta la validità delle firme raccolte ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione al Comitato Promotore ed al Sindaco che dispone entro tre giorni la trasmissione degli atti alla Commissione per il Referendum.

Emendamento n. 6 nella definitiva formulazione dell'art. 9 comma 1 così come di seguito:

ART. 9

".....1. Se il Referendum è stato dichiarato ammissibile, il Sindaco ne dà comunicazione, nella prima seduta successiva, e comunque entro 20 giorni, al Consiglio Comunale presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione.

Definitiva formulazione dell'art. 8 comma 1 così come di seguito:

"...1. La richiesta di Referendum, presentata dal Comitato Promotore, ove dichiarato ammissibile ai sensi del comma 4 dell'art. 6, deve essere sottoscritta almeno dall'8% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed indicare chiaramente se trattasi di Referendum Consultivo, Propositivo o Abrogativo".

Il Presidente pone in votazione gli emendamenti 3,5,6 e l'art. 8 comma 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 14 consiglieri presenti.

DELIBERA

1. Di approvare gli emendamenti n. 3,5,6 e all'art. 8 comma 1.

Successivamente vengono posti in votazione gli altri emendamenti.

Emendamento n. 1

Con n. 3 voti favorevoli (Fumagalli, Moro, Banfi) e n. 11 voti contrari l'emendamento viene respinto

Emendamento n. 2

Con n. 3 voti favorevoli (Fumagalli, Moro, Banfi) e n. 11 voti contrari l'emendamento viene respinto

Emendamento n. 4

Con n. 3 voti favorevoli (Fumagalli, Moro, Banfi) e n. 11 voti contrari l'emendamento viene respinto

Emendamento n. 7

Con n. 3 voti favorevoli (Fumagalli, Moro, Banfi) e n. 11 voti contrari l'emendamento viene respinto

Emendamento presentato dal consigliere De Angelis

Con n. 3 voti favorevoli (Fumagalli, Moro, Banfi) e n. 11 voti contrari l'emendamento viene respinto

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 65 del 18.09.2006 con la quale veniva approvato il Regolamento sui Referendum Comunali;

Visto l'art. 8 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il co. 3 che espressamente recita:

"Art. 8. Partecipazione popolare"

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti".

- Visto gli artt. 29,30,31, 32 e 33 del Capo II dello Statuto Comunale che espressamente recitano:

Art. 29 - Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi, abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) materia di bilancio, tributi, tariffe e corrispettivi di servizi comunali;
- b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o provvedimenti concernenti persone;
- c) stato giuridico del personale del Comune;
- d) materie in cui l'attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali;
- e) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'arco temporale della legislatura.

"Art. 30 "Promotori del Referendum"

I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il comitato promotore;**
- b) il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.**

"Art. 31 "Disciplina del Regolamento"

1. Apposito Regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il Regolamento prevede:

- a) i requisiti di ammissibilità;**
- b) i tempi;**
- c) le condizioni di accoglimento;**
- d) le modalità organizzative;**
- e) i casi di revoca e sospensione;**
- f) le modalità di attuazione.**

3. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.

"Art. 32 "Giudizio preventivo di ammissibilità"

1. La commissione prevista nel Regolamento, su istanza del comitato promotore, si pronuncia sulla ammissibilità della richiesta di referendum prima dell'inizio della raccolta delle firme.

"Art. 33 "Effetti del Referendum"

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. **Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.**

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

- Considerato che il Regolamento in vigore nel disciplinare le materie previste dallo Statuto nell'art. 31, ne innova delle ulteriori, con palese non conformità allo Statuto Comunale, senza prima procedere alla eventuale modifica dello Statuto stesso;

- Considerato in particolare che nel vigente Regolamento, al titolo V, cui si rimanda, sono attribuiti, tra l'altro, poteri al Sindaco non previsti dallo Statuto, quali la possibilità da parte dello stesso di sospendere l'efficacia degli atti, di dichiararne la abrogazione, e ne prevede la automatica caducazione;

- Considerato inoltre che, tra l'altro, emergono discordanze tra quanto previsto nello Statuto Comunale ed il Regolamento attualmente in vigore in ordine alla iniziativa referendaria da parte dei soggetti promotori;

- Ritenuto pertanto di procedere alla rimozione delle non conformità rispetto a quanto previsto dallo Statuto mediante l'adozione di un nuovo Regolamento per la disciplina dei Referendum Comunali;

- Vista la proposta del nuovo Regolamento composta da n. 22 articoli;

- Dato atto che l'atto è stato sottoposto all'esame della Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 5.5.2010, qui integralmente allegato (all.4);

- Visto il parere espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (allegato 5);

- Con n. 11 voti favorevoli (Marone L., Pirola, Soleo, Elia, Cassano, Graci, Abate, Miraglia Raineri, Andreani, Marone M., Muscia) e n. 3 voti contrari (Fumagalli, Moro, Banfi) espressi in forma palese per alzata di mano su n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo Regolamento per i Referendum Comunali composto da n. 22 articoli così come emendato agli artt. 3,5,6,8 comma 1.
2. Di abrogare il precedente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 18.9.2006.
3. Di disporre la pubblicazione oltre che nelle forme di legge anche sul sito del Comune di Garbagnate Milanese.

Allegati:

- 1) emendamenti presentati dai consiglieri Moro, Fumagalli, Banfi con parere.
- 2) emendamento presentato dal consigliere De Angelis con parere.
- 3) verbale Commissione Statuto e Regolamenti
- 4) parere D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
- 5) Regolamento sui Referendum Comunali emendato.

Il Presidente chiude i lavori del Consiglio Comunale alle ore 5.45.

Gli interventi sono esaurientemente riportati nella registrazione magnetofonica agli atti.

DELIBERAZIONE C.C. N. 50 DEL 11.05.2010

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Alberto Pirola

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Mario Giammarrusti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

Garbagnate Milanese li,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Mario Giammarrusti

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 134, comma 4, Testo Unico D.L.gs. n.267/00

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Mario Giammarrusti

Data

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 3° co. D.Lgs. 267/2000 in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Mario Giammarrusti

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

“NUOVO REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI”

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 50 del 11.05.2010

INDICE

TITOLO I.....	4
PRINCIPI GENERALI.....	4
<i>ART.1</i>	4
<i>PRINCIPI ISPIRATORI</i>	4
TITOLO II.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>ART.2</i>	4
<i>AMBITO DI ESERCIZIO</i>	4
TITOLO III	4
REFERENDUM CONSULTIVO, PROPOSITIVO E ABROGATIVO.....	4
<i>ART. 3</i>	4
<i>TITOLARITA'</i>	4
<i>ART. 4</i>	5
<i>REFERENDUM DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE</i>	5
<i>ART.5</i>	5
<i>COMITATO PROMOTORE</i>	5
<i>ART.6</i>	5
<i>COMMISSIONE PER IL REFERENDUM</i>	5
<i>ART.7</i>	6
<i>CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE</i>	6
<i>ART. 8</i>	6
<i>PROCEDURA PER IL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE</i>	6
<i>ART. 9</i>	7
<i>INDIZIONE DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE</i>	7
<i>ART. 10</i>	7
<i>REVOCA DEL REFERENDUM</i>	7
<i>ART. 11</i>	8
<i>TESSERA ELETTORALE</i>	8
TITOLO IV	8
MODALITA' DI SVOLGIMENTO	8
<i>ART. 12</i>	8

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

<i>SCHEDE ELETTORALI</i>	8
<i>ART. 13</i>	8
<i>SEGGI ELETTORALI</i>	8
<i>ART. 14</i>	8
<i>MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE</i>	8
<i>ART. 15</i>	9
<i>ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI</i>	9
<i>ART. 16</i>	9
<i>DETERMINAZIONE DEI RISULTATI</i>	9
<i>ART. 17</i>	10
<i>DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI</i>	10
<i>ART. 18</i>	10
<i>ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI</i>	10
<i>ART. 19</i>	10
<i>VALIDITA' ED EFFICACIA DEL REFERENDUM</i>	10
<i>ART. 20</i>	11
<i>INFORMAZIONI DEI CITTADINI</i>	11
<i>ART. 21</i>	11
<i>ENTRATA IN VIGORE</i>	11
<i>ART. 22 ABROGAZIONI</i>	11

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

TITOLO I **PRINCIPI GENERALI**

ART.1 **PRINCIPI ISPIRATORI**

1. Con il presente Regolamento viene disciplinato l'Istituto del Referendum Comunale a norma di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art.29 dello Statuto Comunale.
2. L'istituto del Referendum costituisce uno strumento importante per favorire la partecipazione e la consultazione dei Cittadini alle più importanti scelte dell'Amministrazione su problematiche di interesse locale ed è pertanto da intendersi quale istituto fondamentale per l'esercizio della democrazia Comunale, per realizzare il raccordo fra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi di governo dell'Ente.

TITOLO II **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART.2 **AMBITO DI ESERCIZIO**

1. In ottemperanza all'art. 29 dello Statuto Comunale viene regolamentata la possibilità di ricorrere alla consultazione dei Cittadini sulle materie e con le modalità di seguito specificate.
2. La richiesta di Referendum Comunale può avere carattere *consultivo*, *propositivo* o *abrogativo* e può avere come oggetto materie di esclusiva competenza comunale. Non possono essere indetti Referendum relativamente a:
 - materia di bilancio, tributi, tariffe e corrispettivi di servizi comunali;
 - elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o provvedimenti concernenti persone;
 - stato giuridico del personale del Comune;
 - materie in cui l'attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali;
 - materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'arco temporale della legislatura o in ogni caso nei tre anni precedenti.
3. Nel bilancio comunale è previsto un capitolo di PEG per l'eventuale svolgimento di referendum comunali; nel corso dell'anno è ammissibile l'indizione di una sola consultazione referendaria durante la quale possono essere accorpati più referendum, con un massimo di cinque quesiti, così come indicato dal successivo art.9 comma 4.
Le richieste di referendum devono essere depositate entro il 30 settembre.
4. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali, a norma di quanto previsto dall'art.31, comma 3 dello Statuto Comunale e in ogni caso nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio Comunale.
5. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale, i Referendum già indetti si intendono sospesi automaticamente all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Comunale. Le proposte di Referendum riprendono l'iter nel medesimo stadio di esame nel quale sono stati sospesi, immediatamente dopo la costituzione della nuova Giunta Comunale.

TITOLO III **REFERENDUM CONSULTIVO, PROPOSITIVO E ABROGATIVO**

ART. 3 **TITOLARITA'**

1. Possono chiedere l'indizione di Referendum Consultivo, propositivo e abrogativo:
 - A) il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti;
 - B) il Comitato Promotore di cui al successivo art. 5.

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

ART. 4

REFERENDUM DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nel caso di Referendum proposto dal Consiglio Comunale ai sensi della lettera a) del precedente art.3, la deliberazione consiliare deve contenere il quesito o i quesiti referendari, la data di svolgimento, le forme di divulgazione.
2. Le modalità di svolgimento sono indicate nei successivi articoli compresi nel titolo quarto.

ART.5

COMITATO PROMOTORE

1. Il Comitato Promotore è composto da un numero di elettori pari all'1,3 per mille, arrotondato per difetto, dei Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il Comitato Promotore presenta richiesta al Sindaco contenente le motivazioni per le quali si richiede il Referendum, il testo integrale del quesito proposto che si intende sottoporre a Referendum oltre all' indicazione del rappresentante del comitato stesso.
2. Le firme dei componenti il Comitato Promotore possono essere autenticate da tutti i Pubblici Ufficiali previsti dall'art.14 della Legge n. 130/1998 così come modificato dall'art 4 della Legge n.120 /1999, con le modalità previste dall'art.21, comma 2, del D.Lgs. n.445/2000.

ART.6

COMMISSIONE PER IL REFERENDUM

1.E' istituita la *Commissione per il Referendum*, la quale viene nominata dal Consiglio Comunale entro due mesi dalla data della seduta di insediamento e resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che l' ha nominata.

Essa è composta dal *Difensore Civico Comunale* con le funzioni di Presidente (dal Direttore del Servizio Elettorale del Comune a far data dalla decadenza del Difensore Civico), e da *due soggetti esterni all'Ente*, nominati dal Consiglio Comunale, uno in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza e da n. 2 supplenti nominati con gli stessi criteri. Le candidature, da inviare al Presidente del Consiglio Comunale, sono presentate dai Capigruppo di Maggioranza e Minoranza.

I componenti esterni devono essere esperti in materie giuridiche, magistrati, professori universitari di discipline giuridiche, avvocati o notai con almeno dieci anni di esercizio.

Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Comunale con le funzioni di collaborare ed assistere la Commissione ed assicurare la regolarità delle operazioni ed altresì il rispetto del presente Regolamento.

Alle sedute assiste un componente del *Servizio Elettorale* con le funzioni di Segretario verbalizzante.

2.Per la validità delle sedute, la Commissione deve riunirsi con la presenza di tutti i soggetti indicati al precedente comma e le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.

3.Ai componenti interni ed esterni all'Ente non è attribuita alcuna indennità.

4.La Commissione per il Referendum, su istanza del Comitato Promotore, si pronuncia con un giudizio preventivo di ammissibilità della richiesta di Referendum, prima dell'inizio della raccolta delle firme e sentito il rappresentante del Comitato Promotore.

Tale giudizio preventivo ha come scopo la verifica dell'ammissibilità del Referendum in rapporto alle condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

5.La Commissione per il Referendum decide inoltre sulla regolarità, ricevibilità e ammissibilità della proposta referendaria a seguito della presentazione delle firme secondo quanto disposto dal successivo art. 8, comma 4.

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

ART. 7

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

1. La richiesta di Referendum è presentata in forma dattiloscritta anche su supporto informatico. Essa deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito. Nel caso di Referendum Propositivo deve contenere il testo della proposta di provvedimento che si intende sottoporre a Referendum.
2. Le richieste di Referendum relativi ad atti e provvedimenti comunali, possono essere presentati solo dopo che gli stessi siano stati approvati definitivamente ed abbiano completato la fase di efficacia ed integrazione.

ART. 8

PROCEDURA PER IL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE – RICEVIBILITA' – AMMISSIBILITA'

1. La richiesta di Referendum, presentata dal Comitato Promotore, ove dichiarato ammissibile ai sensi del comma 4 dell'art. 6, deve essere sottoscritta almeno dall'8% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed indicare chiaramente se trattasi di Referendum Consultivo, Propositivo o Abrogativo.
2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE - RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO – PROPOSITIVO - ABROGATIVO" e l'indicazione completa e chiaramente leggibile di quanto previsto dall'art.7, comma 1.
3. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati al Dirigente (Direttore di Settore) e/o, in caso di assenza o impedimento, al Responsabile del Servizio Elettorale del Comune. Detti moduli, firmati dal Segretario Generale e vidimati con l'apposizione del bollo del Comune all'inizio di ogni foglio, sono restituiti al Comitato Promotore entro cinque giorni dalla data di presentazione con apposito verbale di consegna.
4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito o della proposta di provvedimento. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo. Le firme possono essere autenticate da tutti i Pubblici Ufficiali previsti dall'art.14 della Legge n. 130/1998 così come modificato dall'art 4 della Legge n.120 /1999, con le modalità previste dall'art.21, comma 2, del D.Lgs. n.445/2000.
5. La raccolta delle firme, a cura del Comitato Promotore, non può durare più di sessanta giorni dalla data del verbale di consegna dei moduli di cui al comma 3. Entro detto termine la richiesta, corredata delle sottoscrizioni, deve essere depositata presso il Servizio Elettorale, che ne rilascia ricevuta.
6. Entro cinque giorni dal deposito, il Servizio Elettorale provvede a completare i moduli contenenti le sottoscrizioni con il numero di iscrizione nelle liste elettorali e con la certificazione elettorale da apporre in calce e il Dirigente (Direttore di Settore) e/o, in caso di assenza o impedimento, il Responsabile del Servizio Elettorale, verifica ed attesta la validità delle firme raccolte ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione al Comitato Promotore ed al Sindaco che dispone, entro tre giorni, la trasmissione degli atti alla Commissione per il Referendum.
7. Sulla ricevibilità e ammissibilità del Referendum, nei successivi quindici giorni, decide, a maggioranza, la Commissione per il Referendum. Il rappresentante del Comitato Promotore deve essere sentito dalla Commissione stessa.

Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto o siano riscontrate altre irregolarità, la proposta viene dichiarata irricevibile e il giudizio di ammissibilità non ha luogo e non potrà essere avanzata ulteriore proposta referendaria sullo stesso argomento prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cui al precedente comma 6.

Qualora la Commissione ritenga sanabili le irregolarità riscontrate, viene stabilito un termine, non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per la sanatoria e di ciò viene dato immediato avviso al rappresentante del Comitato Promotore, perché si provveda a sanare le irregolarità riscontrate.

La Commissione si pronuncia con una attestazione di ammissibilità.

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

ART. 9

INDIZIONE DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

1. Se il Referendum è stato dichiarato ammissibile, il Sindaco ne dà comunicazione, nella prima seduta successiva, e comunque entro 20 giorni al Consiglio Comunale presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione.
2. Il Sindaco, con proprio decreto approva gli atti della Commissione, l'ammissione del Referendum, e l'indizione del Referendum, provvedendo nel contempo ad attivare i settori competenti in merito agli atti conseguenti e necessari all' espletamento della consultazione referendaria.
3. Il decreto contiene il testo esatto del quesito o dei quesiti se trattasi di Referendum Consultivo o Abrogativo; nel caso di Referendum Propositivo deve contenere il testo completo della proposta di provvedimento che si intende sottoporre a Referendum.
4. Il Sindaco, sentita la Commissione, può disporre l'accorpamento di più Referendum nella medesima consultazione. I quesiti sottoposti a Referendum non potranno in ogni caso superare il numero di cinque.
5. Il Sindaco indice il Referendum in una data che non può essere né inferiore a quarantacinque giorni né superiore a novanta giorni dalla data di comunicazione e comunque non in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Copia del provvedimento viene inviata a cura della Segreteria Generale ai Capigruppo Consiliari, al Comitato Promotore del Referendum di iniziativa popolare, alla Commissione per i Referendum, al Servizio Elettorale ed alla autorità governativa competente.
A cura degli uffici preposti, devono inoltre essere predisposti e pubblicati manifesti nei quali siano precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a Referendum Consultivo o Abrogativo o della proposta di provvedimento sottoposta a Referendum Propositivo;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del Referendum.Copie del manifesto sono esposte nelle sale stabilite per la votazione.
7. La Commissione per il Referendum, integrata da un rappresentante per ogni Comitato Promotore assume la veste di Commissione Elettorale di garanzia, coordina tutte le operazioni referendarie, verifica che le stesse si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello statuto e del presente regolamento e si esprime su eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio.
Le sedute della Commissione Elettorale di garanzia sono valide con la presenza di tutti i componenti facenti parte della Commissione per il Referendum, purchè risulti in maniera certa la rituale convocazione ai rappresentanti del Comitato Promotore.
8. Le operazioni relative al Referendum sono organizzate e gestite dal Servizio Elettorale che è preposto alle consultazioni referendarie.

ART. 10

REVOCA DEL REFERENDUM

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del Referendum di iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che ne abbiano determinato la promozione, la Commissione Elettorale di garanzia, su istanza del Comitato Promotore, propone al Sindaco di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. In caso di Referendum Abrogativo il Sindaco ne dispone la revoca nel caso in cui il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, abbia deliberato la revoca della deliberazione oggetto del Referendum.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per il Referendum di iniziativa del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari, propone la revoca della deliberazione di indizione del Referendum al Consiglio Comunale che delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco, nei casi sopra previsti, dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, alla Commissione Elettorale di garanzia, al Comitato Promotore, al Servizio Elettorale e alla Cittadinanza.

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

ART. 11 TESSERA ELETTORALE

1. Per la consultazione referendaria l'elettore utilizza la tessera personale permanente istituita con D.P.R.299/2000 e successive modificazioni.

TITOLO IV MODALITA' DI SVOLGIMENTO

ART. 12 SCHEDE ELETTORALI

1. Il Comune provvede alla predisposizione delle schede elettorali per il Referendum aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) le schede avranno dimensioni uguali a quelle normalmente utilizzate per le consultazioni elettorali amministrative ed in ogni caso adeguate alla lunghezza del testo che vi si dovrà stampare;
 - b) le schede dovranno recare a stampa l'indicazione del quesito o dei quesiti o della proposta del provvedimento sottoposti a Referendum e dovranno contenere spazio sufficiente per l'espressione di voto.

ART. 13 SEGGI ELETTORALI

1. Ciascun Ufficio Elettorale di sezione è composto dal Presidente, da n. 2 scrutatori e dal segretario che viene scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio Elettorale, dal Presidente di seggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.
2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per ogni sezione elettorale, dei due scrutatori compresi nell'albo di cui alla legge 8.3.1989, n. 95, modificata dalla legge 21.3.90, n. 53.
3. Nei termini di cui al precedente comma, la commissione comunale elettorale, in pubblica adunanza, procede alla nomina dei presidenti dei seggi fra le persone iscritte all'albo comunale delle persone idonee all'ufficio di presidenza istituito ed aggiornato con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53.
4. Qualora all'atto dell'insediamento del seggio elettorale risulti assente il Presidente, alla sostituzione provvede il Sindaco. In caso di assenza di uno o entrambi gli scrutatori, alla sostituzione provvede il Presidente.
5. Ai componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione è corrisposto un onorario pari alla metà di quello previsto dall'art.2 del D.P.R. dell' 8 marzo 1994 e successive modificazioni relativo alla rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali e ai componenti dei seggi per la consultazione referendaria.

ART. 14 MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Le caratteristiche del seggio e dei locali che lo ospitano, delle cabine elettorali e delle urne per le votazioni sono quelle previste per le consultazioni amministrative locali.
2. Il Sindaco, o suo delegato, all'ora fissata dal successivo articolo 15, consegna all'Ufficio Elettorale di sezione il materiale seguente:
 - n. 2 copie liste elettorali del seggio;
 - le schede elettorali in numero pari a quello degli elettori iscritti maggiorato del 10%;
 - n. 2 copie del verbale delle operazioni elettorali;
 - n. 3 matite copiative;
 - n. 1 busta per contenere le schede elettorali di sezione votate;
 - n. 1 busta per contenere la busta predetta, le schede non utilizzate ed i verbali delle operazioni elettorali eseguite.

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

ART. 15 ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI

1. Le sezioni elettorali sono allestite ed arredate a cura del Comune, secondo quanto previsto dal T.U del 30.3.57 n. 761.
2. In ogni sezione elettorale si costituisce l'ufficio per il Referendum alle ore sedici del giorno precedente la votazione. Gli addetti del Comune provvedono a consegnare al Presidente il materiale di cui al precedente art. 14.
3. I componenti dell'Ufficio Elettorale di sezione vidimano le schede elettorali.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi:
 - a) possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ogni Comitato Promotore, un rappresentante per ogni gruppo consiliare designato dal capogruppo con apposito atto;
 - b) dette designazioni dovranno pervenire all'Ufficio Elettorale del Comune prima dell'insediamento dei seggi.
5. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più Referendum, all'elettore viene consegnata per ognuno di essi una scheda di colore diverso.
6. La votazione per il Referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
7. L'elettore, munito di valido documento di identità personale, dopo essere stato identificato, vota tracciando sulle schede con la matita un segno sulla risposta prescelta. E' vietato apporre segnali di qualunque natura sulla scheda atti a rendere identificabile il votante; in tali casi il voto è nullo.
8. I seggi sono aperti alle ore 7.00 per le operazioni preliminari, le operazioni di voto hanno inizio entro le ore 8.00 e si concludono in un solo giorno alle ore 22.00; sono ammessi a votare gli elettori presenti in sala in quel momento.
9. Conclusa la votazione, hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio che continueranno fino alla loro conclusione, dette operazioni non potranno in ogni caso protrarsi oltre le ore 9,30 del giorno successivo.

Nel caso in cui non sia possibile concludere dette operazioni entro l'orario sopra indicato, si compila un verbale di chiusura e tutti gli atti vengono trasmessi alla Commissione Elettorale di Garanzia.
10. Concluse le operazioni di spoglio, il Presidente provvede ad inserire le schede utilizzate per la votazione nell'apposita busta che, chiusa e controfirmata sui lembi da tutti i componenti del seggio, dovrà essere inserita nella seconda busta unitamente alle schede elettorali non utilizzate ed ai verbali delle operazioni debitamente compilate e sottoscritte.
11. Il plico predetto, composto come sopra, chiuso e controfirmato sui lembi da tutti i componenti il seggio elettorale, dovrà essere consegnato al Servizio Elettorale del Comune.

ART. 16 DETERMINAZIONE DEI RISULTATI

1. Presso la sede comunale è costituito l'Ufficio Centrale per il Referendum che si identifica con la commissione elettorale di garanzia di cui al precedente art. 9 comma 7.
2. L'ufficio centrale per i Referendum inizia i suoi lavori entro le ore 9.30 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dello scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato e quindi rilevare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta dal successivo art. 19 per la validità della consultazione;
 - b) al riesame e alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati;
 - c) decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio;
 - d) alla determinazione e proclamazione dei risultati del Referendum.
3. Le operazioni dell'ufficio centrale per il Referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i Referendum viene redatto apposito verbale di cui uno inviato al Sindaco ed un altro depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune. Nel verbale sono registrate le osservazioni fatte dai membri dell'ufficio e dal comitato dei promotori.
5. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale, con avviso pubblico, dà comunicazione dell'esito della consultazione. Copia del verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari, al rappresentante di ogni Comitato Promotore.

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

ART. 17

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

1. La propaganda, a cura degli interessati, mediante affissione di manifesti, stampati e simili, è consentita dal 3° giorno precedente la data della votazione esclusivamente negli appositi spazi delimitati dalla Giunta Comunale.
2. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato per la propaganda un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal 2° comma dell'art. 2 della legge 4.4.1956 n. 212 e successive modificazioni, individuati e delimitati con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 35° giorno precedente la data della votazione.
3. Per l'assegnazione degli spazi prescritti deve essere rivolta istanza alla Giunta Comunale da parte dei comitati promotori dei Referendum ed eventualmente dei comitati per il rigetto dei quesiti referendari entro il 34° giorno antecedente la data della votazione. Analoga istanza può anche essere presentata da parte dei capigruppo consiliari per i Referendum deliberati dal Consiglio Comunale.
4. La Giunta Comunale, tra il 33° e 31° giorno precedente la data della votazione, ripartisce gli spazi delimitati in parti uguali tra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione della relativa istanza e di superficie pari a cm. 70 per cm. 100.
5. Effettuata la ripartizione, il Sindaco, a seconda se trattasi di Referendum deliberato dal Consiglio Comunale o su iniziativa popolare, dispone la notifica rispettivamente ai capigruppo consiliari, ai comitati promotori ed eventualmente ai comitati per il rigetto dei quesiti referendari degli spazi loro attribuiti e la relativa ubicazione. I comitati promotori che partecipano alla consultazione per più Referendum hanno diritto ad una sola superficie di cui al 4° comma.

ART. 18

ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI

1. Per le altre forme di propaganda previste dall'art. 6 legge 4.4.56 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 27.4.75, n. 130 e successive modificazioni, le facoltà dalla stessa riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per la consultazione referendaria si applicano le delimitazioni e i divieti di cui all'art. 9 della legge 4.4.56 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24.4.75 n. 130 e le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 della legge 25.3.1993 n. 81 e successive modificazioni.

ART. 19

VALIDITA' ED EFFICACIA DEL REFERENDUM

1. Il Referendum è valido se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il quesito o quesiti sottoposti a Referendum o le proposte di provvedimento si intendono approvati se raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi.
3. Il Sindaco proclama il risultato dei Referendum secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 5.
4. Se il Referendum è risultato valido, il Sindaco, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, chiede al Presidente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Quando il Referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio Comunale ed ha avuto esito positivo il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti di propria competenza, dando corso alle iniziative e provvedimenti, eventualmente a mezzo della Giunta Comunale, se rientranti nella competenza di quest'ultima, sui quali aveva richiesto il pronunciamento popolare.
6. Quando il Referendum sia stato indetto per iniziativa popolare ed abbia avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti di propria competenza, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del Referendum, eventualmente a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale, se rientrante nella competenza di quest'ultima.
7. Le proposte e gli intendimenti espressi dai Cittadini attraverso la consultazione referendaria che abbia ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale inserisce nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM COMUNALI

si renderanno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

8. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di tener conto dei risultati del Referendum, motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione.
9. Se il Referendum non risulta valido o non siano stati approvati il quesito o i quesiti o la proposta di provvedimento sottoposti a Referendum, nel corso della medesima legislatura non sarà ammissibile un Referendum che abbia i medesimi oggetti.

ART. 20 INFORMAZIONI DEI CITTADINI

1. Le decisioni del Consiglio Comunale sono rese note mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e sono pubblicate sul Sito Internet del Comune.
2. Copia delle deliberazioni relative all'oggetto del Referendum è notificata ai rappresentanti dei Comitati Promotori.

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, ai sensi degli artt. 54 e 73 dello Statuto Comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 22 ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il Regolamento per i Referendum Comunali approvato con Deliberazione Consiliare n. 65 del 18.09.2006 e ogni altra contrastante disposizione regolamentare.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato anche sul Sito Internet del Comune.